Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da ►M2 ———— ◄ paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/984/CE)

(GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 95/302/CE della Commissione del 13 luglio 1995	L 185	50	4.8.1995
►M2	Decisione 96/298/CE della Commissione del 23 febbraio 1996	L 114	33	8.5.1996
►M3	Decisione 96/456/CE della Commissione del 22 luglio 1996	L 188	52	27.7.1996
►M4	Decisione 2000/254/CE della Commissione del 20 marzo 2000	L 78	33	29.3.2000
►M5	Decisione 2000/352/CE della Commissione del 4 maggio 2000	L 124	64	25.5.2000
►M6	Decisione 2001/598/CE della Commissione dell'11 luglio 2001	L 210	37	3.8.2001
►M7	Decisione 2001/659/CE della Commissione del 6 agosto 2001	L 232	19	30.8.2001
►M8	Decisione 2002/477/CE della Commissione del 20 giugno 2002	L 164	39	22.6.2002
►M9	Decisione 2003/810/CE della Commissione del 17 novembre 2003	L 305	11	22.11.2003
►M10	Decisione 2004/118/CE della Commissione del 28 gennaio 2004	L 36	34	7.2.2004
►M11	Decisione 2004/436/CE della Commissione del 29 aprile 2004	L 189	47	27.5.2004

Modificata da:

►A1	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

Rettificata da:

►C1 Rettifica, GU L 92 del 12.4.2005, pag. 1 (2004/436/CE)

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da ►M2 ——————— ◄ paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/984/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 93/121/CE ([2]), in particolare gli articoli 11 e 12,

considerando che la decisione 94/85/CE della Commissione ([3]), modificata da ultimo dalla decisione 94/453/CE ([4]), fissa l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di carni fresche di pollame;

considerando che la decisione 94/438/CE della Commissione ([5]) stabilisce i criteri generali per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle, ai fini delle importazioni di carni fresche di pollame;

considerando che è opportuno restringere l'ambito di questa decisione alle specie avicole soggette alla direttiva 71/118/CEE del Consiglio ([6]), come modificata da ultimo dalla direttiva 92/116/CEE ([7]), e stabilire norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le altre specie avicole in una decisione separata;

considerando che occorre pertanto stabilire le pertinenti norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria; che esistono vari gruppi di paesi terzi con situazioni sanitarie analoghe e che è quindi opportuno predisporre certificati veterinari distinti, corrispondenti a tali situazioni;

considerando che è ora possibile, grazie alle informazioni ricevute dai paesi terzi considerati ed ai risultati delle ispezioni eseguite dai servizi della Commissione in alcuni di questi paesi, definire due categorie di certificazione;

considerando che la situazione degli altri paesi terzi per i quali non è possibile ancora definire la certificazione è studiata attentamente al fine di verificare se soddisfano i criteri della Comunità o meno; considerando che questa decisione sarà rivista entro il 31 ottobre 1995 in riferimento all'opportunità di autorizzare o meno le importazioni da questi paesi;

considerando che la presente decisione lascia impregiudicate le misure adottate per l'importazione di carni di pollame non destinate al consumo umano;

considerando che è opportuno predisporre un certo periodo di tempo per l'attuazione del nuovo sistema di certificazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

---

([1]) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.
([2]) GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 39.
([3]) GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 31.
([4]) GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 11.
([5]) GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 35.
([6]) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.
([7]) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

►M6 1. ◄ Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame provenienti dai paesi terzi o dalle parti di paesi terzi elencati nell'allegato I, a condizione che dette carni soddisfino i requisiti del certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato II e siano scortate da tale certificato, debitamente compilato e firmato. Il certificato comprende la parte generale di cui all'allegato II, sezione 1, e uno dei certificati sanitari specifici di cui all'allegato II, sezione 2, a seconda del modello prescritto dall'allegato I.

▼M6

2. Le carni fresche di pollame destinate alla spedizione verso la Comunità e conformi ai requisiti della presente decisione devono recare un bollo sanitario in conformità dei criteri indicati nell'allegato III.

▼M11

▼C1

Articolo 1 bis

Gli Stati membri provvedono affinché le partite di carni di pollame destinate al consumo umano, introdotte nel territorio della Comunità e destinate a un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto all'allegato I della presente decisione ai fini dell'importazione di carni fresche di pollame;

b) soddisfano i requisiti di salute animale specifici di cui alla parte A o B dell'attestato zoosanitario facente parte del modello di certificato di cui all'allegato II, sezione 2;

c) sono scortate da un certificato sanitario conforme al modello C dell'allegato II, sezione 2, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;

d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

▼M11

▼C1

Articolo 1 ter

1. In deroga all'articolo 1 *bis*, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari preposti di cui all'allegato della decisione 2001/881/CE, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;

b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;

c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

▼C1

d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.

3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.

▼B

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º maggio 1995.

Articolo 3

La presente decisione sarà rivista entro il 31 ottobre 1995.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M10

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi autorizzati a far uso dei certificati riprodotti nell'allegato II per l'importazione nell'Unione europea di carni fresche di pollame

NB: le lettere A e B si riferiscono ai modelli di cui all'allegato II, parte 2.

Codice ISO	Paese	Parti del territorio	Modello di certificato da utilizzare (A o B)
AR	Argentina		A
AU	Australia		B
BG	Bulgaria		A
BR-1	Brasile	Distrito Federal e Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	A
CA	Canada		A
CH	Svizzera		A
CL	Cile		A
CN-1	Cina	La municipalità di Shanghai, ad esclusione della contea di Chongming e dei distretti di Weifang, Linyi e Quingdao nella provincia di Shandong	B
▼A1 _____			
▼M10 EE (*)	Estonia (*)		A
HR	Croazia		A
▼A1 _____			
▼M10 IL	Israele		A
▼A1 _____			
▼M10 LV (*)	Lettonia (*)		A
MT (*)	Malta (*)		A
NZ	Nuova Zelanda		A
▼A1 _____			
▼M10 RO	Romania		A
▼A1 _____			
▼M10 TH	Thailandia		A

▼**M10**

Codice ISO	Paese	Parti del territorio	Modello di certificato da utilizzare (A o B)
TN	Tunisia		A
US	Stati Uniti d'America		A

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.

▼M6

ALLEGATO II

CERTIFICATO SANITARIO E DI POLIZIA SANITARIA PER CARNI FRESCHE DI POLLAME DESTINATE AL CONSUMO UMANO (1)

PARTE 1

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita sino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi):	2. Certificato sanitario N.: Originale:
3. Paese d'origine: 3.1. Regione (2):	4. Destinatario (nome e indirizzo completi):
5. Autorità competente (locale): 5.1. Ministero: 5.2. Servizio:	6. Autorità competente (locale):
7. Indirizzo dello/degli stabilimento/i: 7.1. Macello: 7.2. Laboratorio di sezionamento (3): 7.3. Deposito frigorifero (3):	8. Luogo di carico:
9.1. Mezzo di trasporto (4): 9.2. Numero del sigillo (5):	10.1. Stato membro di destinazione: 10.2. Luogo di destinazione finale:
11. Numero di riconoscimento degli stabilimenti: 11.1. Macello: 11.2. Laboratorio di sezionamento (3): 11.3. Deposito frigorifero (3):	12.1. Specie di pollame: 12.2. Natura dei pezzi:
13.1. Tipo di imballaggio: 13.2. Identificazione della spedizione:	14. Quantità: 14.1. Peso netto (kg): 14.2. Numero dei colli:

Nota: Va fornito un certificato distinto per ciascuna partita di carni fresche di pollame.

(1) Carni fresche di pollame: tutte le parti di pollo, tacchino, faraona, anatra e oca, tenuti e allevati in cattività, adatti al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento col freddo; le carni condizionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere scortate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.

(2) Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

(3) Cancellare se non pertinente.

(4) Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.

(5) Facoltativo.

▼M7

PARTE 2

MODELLO A

15. **Attestato sanitario**

I. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/494/CEE, che:

1) ..... [1], la regione ..... [2], è indenne:

a) dall'influenza aviaria, conformemente alla definizione del codice zoosanitario dell'UIE;

b) dalla malattia di Newcastle, conformemente alla definizione del codice zoosanitario dell'UIE [3]:

2) Le carni sopra descritte sono state ottenute da volatili:

a) rimasti nel territorio

..... [1], regione di ..... [2],

sin dalla nascita o importati come pulcini di un giorno;

b) provenienti da aziende:

— che non sono state oggetto di divieti per motivi d'ordine sanitario in relazione a malattie aviarie,

— intorno alle quali, in un raggio di 10 chilometri comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

c) non macellati nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie;

d) che durante il trasporto al macello non siano venuti a contatto con volatili infetti dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle.

3) Le carni sopra descritte:

a) provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o confermata, di influenza aviaria o malattia di Newcastle ed attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati casi di influenza aviaria o malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

b) non sono venute a contatto, in alcuna delle fasi della macellazione, del sezionamento, del magazzinaggio o del trasporto, con ratiti o carni non rispondenti ai requisiti della direttiva 91/494/CEE.

II. *Certificato di polizia sanitaria*

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 71/118/CEE, che:

1) le carni sopra descritte soddisfano i requisiti di cui al capitolo II e le eventuali condizioni supplementari contemplate dalla direttiva 71/118/CEE e sono risultate idonee al consumo umano a seguito di ispezioni ante mortem e post mortem eseguite in applicazione della presente direttiva;

2) le carni sopra descritte sono/non sono [4] state sottoposte a un procedimento di refrigerazione per immersione;

3) le carni sopra descritte sono state contrassegnate conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 94/984/CE;

4) le carni sopra descritte soddisfano i requisiti della decisione 95/411/CE [5];

►(1) 5) la carne proviene da uno stabilimento che procede ai controlli dell'igiene generale conformemente alle disposizioni della decisione 2001/471/CE della Commissione [6]. ◄

[1] Nome del paese d'origine.
[2] Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.
[3] Il punto 1, lettera b), non si applica al Brasile, alla Repubblica ceca, a Israele e alla Svizzera.
[4] Cancellare la voce non pertinente.
[5] Cancellare se la spedizione non è destinata all'esportazione in Svezia o in Finlandia.
[6] GU L 165 del 21.6.2001, pag. 48.

►(1) M8

▼**M7**

III. *Attestazione relativa alla protezione degli animali*

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica:

1) di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE;

2) che, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a ..... , il .....

Timbro (6)

.....
(Firma del veterinario ufficiale) (6)

.....
(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo) (6)

(6) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

▼M6

MODELLO B

15. **Attestato sanitario:**

I. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/494/CEE, che:

1. ..... (1), la regione ..... (2), è indenne:

dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle, conformemente alla definizione del codice zoosanitario dell'UIE.

2. Le carni sopra descritte sono state ottenute da volatili:

a) rimasti nel territorio ..... (1), nella regione di ..... (2),

dalla nascita o importati come pulcini di un giorno;

b) provenienti da aziende:

— che non sono state oggetto di divieti per motivi d'ordine sanitario in relazione a malattie aviarie,

— intorno alle quali, in un raggio di 10 chilometri comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

c) non macellati nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie;

d) che durante il trasporto al macello non siano venuti a contatto con volatili infetti dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle.

3. I volatili del branco destinato alla macellazione commerciale dai quali sono state ottenute le carni,

a) non sono stati vaccinati con vaccini preparati utilizzando un «ceppo madre» (Master Seed) del virus della malattia di Newcastle con patogenicità maggiore di quella dei ceppi lentogeni del medesimo virus;

b) al momento della macellazione sono stati sottoposti, sulla base di un campionamento casuale di tamponi cloacali di almeno 60 capi di ciascun branco interessato, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle effettuata in un laboratorio ufficiale, nel corso della quale non è stato riscontrato alcun paramixovirus di ceppo aviare con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;

c) durante il periodo di 30 giorni precedenti la macellazione non sono venuti in contatto con volatili che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

4. Le carni sopra descritte:

a) provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o confermata, di influenza aviaria o malattia di Newcastle ed attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati casi di influenza aviaria o malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

b) non sono venute a contatto, in alcuna delle fasi della macellazione, del sezionamento, del magazzinaggio o del trasporto, con ratiti o carni non rispondenti ai requisiti della direttiva 91/494/CEE.

II. *Certificato di polizia sanitaria*

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 71/118/CEE, che:

1. le carni sopra descritte soddisfano i requisiti di cui al capitolo II e le eventuali condizioni supplementari contemplate dalla direttiva 71/118/CEE e sono risultate idonee al consumo umano a seguito di ispezioni ante mortem e post mortem eseguite in applicazione della presente direttiva;

2. le carni sopra descritte sono/non sono (3) state sottoposte a un procedimento di refrigerazione per immersione;

3. le carni sopra descritte sono state contrassegnate conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 94/984/CE;

4. le carni sopra descritte soddisfano i requisiti della decisione 95/411/CE (4);

►(1) 5. la carne proviene da uno stabilimento che procede ai controlli dell'igiene generale conformemente alle disposizioni della decisione 2001/471/CE della Commissione (5). ◄

(1) Nome del paese d'origine.
(2) Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.
(3) Cancellare la voce non pertinente.
(4) Cancellare se la spedizione non è destinata all'esportazione in Svezia o in Finlandia.
(5) GU L 165 del 21.6.2001, pag. 48.

►(1) M8

▼**M6**

III. *Attestazione relativa alla protezione degli animali*

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica:

1. di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE:
2. che, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a ....., il .....

Timbro (3)

.....
(firma del veterinario ufficiale) (3)

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo) (3)

(3) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

▼M11
▼C1

MODELLO C
(Transito e/o magazzinaggio)
MODELLO TRANSITO/MAGAZZINAGGIO

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	**CERTIFICATO VETERINARIO** per le carni fresche di pollame (1), [in transito] [immagazzinate] (2) (7) nella Comunità europea N. (3) ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	**3. Origine delle carni** (4) 3.1. Paese e relativo codice ISO: ..... 3.2. Codice del territorio: .....
5. Luogo di destinazione del [transito]/[magazzinaggio] (7) **delle carni** 5.1. Magazzinaggio in: Stato membro UE: ..... Nome e indirizzo dello stabilimento (5) (10): .... 5.2. Luogo di destinazione del transito nel paese terzo finale (10): .... Nome e indirizzo del posto d'ispezione frontaliero comunitario di uscita (10):	**4. Autorità competente** 4.1. Ministero: ..... 4.2. Servizio: .... 4.3. Livello locale/regionale: .... **6. Località di carico per l'esportazione** ....
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (6) 7.1. [Autocarro] [Vagone ferroviario] [Nave] [Aereo] (7) 7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	7.3. Identificazione dettagliata della partita (8): ....

8. Identificazione delle carni

8.1. Carni di: ..... *(specie animale)*

8.2. Temperatura delle carni di pollame facenti parte della partita: refrigerata/congelata (5)

8.3. Identificazione delle carni di pollame facenti parte della partita:

Natura dei tagli (9)	Numero dello/degli stabilimento/i			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)
	Macello	Sezionamento/trasformazione	Deposito frigorifero		
			Totale		

▼C1

9. Attestato zoosanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di pollame di cui al presente certificato:

9.1. provengono da un paese o da una regione autorizzati, al momento della macellazione, all'importazione nella CE ai sensi dell'allegato I della decisione 94/984/CE e

9.2. soddisfano i pertinenti requisiti sanitari di cui all'attestato zoosanitario del modello di certificato A/B (7) riportato all'allegato II, sezione 2, della decisione 94/984/CE e

9.3. sono ottenute da pollame macellato e sottoposto a trasformazione il ..... o nel periodo dal ..... al ..... (9).

10. Timbro ufficiale e firma

Fatto a ....., il .....

(Timbro) (11)

.....

(Firma del veterinario ufficiale) (11)

.....

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note

(1) Carni fresche di pollame: tutte le parti di pollo, tacchino, faraona, anatra e oca, tenuti e allevati in cattività, adatti al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento col freddo; le carni condizionate sottovuoto o in atmosfera controllata devono essere scortate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.

(2) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio.

(3) Attribuito dall'autorità centrale competente.

(4) Paese e descrizione del territorio come indicato nell'allegato della decisione 94/984/CE della Commissione (come da ultimo modificata).

(5) Indicare l'indirizzo (con numero di riconoscimento, ove noto) del deposito in una zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi.

(6) A seconda dei casi, indicare i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove presenti.

(7) Cancellare la dicitura non pertinente.

(8) Compilare se pertinente.

(9) Data o date della macellazione. Non è consentita l'importazione di carni ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota (4), o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.

(10) Compilare se pertinente.

(11) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

▼**M6**

ALLEGATO III

BOLLO SANITARIO PER CARNI FRESCHE DI POLLAME

►**M8** Il bollo sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ◄, della decisione 94/984/CE reca le seguenti indicazioni:

a) per le carni confezionate in imballaggi individuali o per imballaggi di piccole dimensioni:

   — nella parte superiore, il codice di riferimento ISO del paese d'origine,

   — al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello o, se del caso, del laboratorio di sezionamento o del centro di riconfezionamento,

   i caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,2 cm sia per le lettere che per le cifre;

b) per gli imballaggi di grandi dimensioni, un bollo di forma ovale, delle dimensioni di 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza, recante il nome del paese, il relativo codice ISO e il numero di riconoscimento veterinario del macello o, se del caso, del laboratorio di sezionamento o del centro di riconfezionamento; i caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 cm per le lettere e di almeno 1 cm per le cifre; il bollo sanitario può inoltre comprendere un'indicazione atta ad identificare il veterinario ufficiale che ha effettuato l'ispezione sanitaria delle carni.

Il materiale utilizzato per la stampigliatura deve rispondere a tutti i requisiti d'igiene e le indicazioni ivi riportate devono essere perfettamente leggibili.

Le disposizioni dei punti 65, 67 e 68 del capitolo XII dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE si applicano, mutatis mutandis, per le procedure di bollatura sanitaria e per l'utilizzo di imballaggi di grandi dimensioni.